



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 8009/I/CPGT

delibera n. 923/2024

Il Consiglio nella seduta dell' 11.06.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.I. ROMANO;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 8009 del 22/05/2024 con la quale il Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria** ha chiesto la predisposizione di un apposito interpello nazionale per provvedere all'assegnazione di n. **1 giudice tributario**, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

tenuto conto che il Presidente della **Corte di Giustizia** ha dato atto di aver sondato, in data 06/05/2024, le disponibilità dei componenti della Corte ad essere eventualmente applicati internamente, alla 1^a Sezione, senza ottenere da essi alcun riscontro, al di fuori di quello manifestato dal **VPS Piombo B.** e dal **GT Chiti B.** che, con provvedimento prot. n. 15162 del 15/05/2024, sono stati applicati ivi internamente, con decorrenza 06/08/2024;

considerato che il Presidente della **Corte di Giustizia** ha, altresì, dato atto di aver sondato, con esito negativo, la disponibilità dei componenti ad essere applicati internamente alla 2^a Sezione, con decorrenza 06/08/2024, ossia al termine dell'applicazione esterna del **GT Caridi F.**, della quale ha chiesto la proroga in via eccezionale e nelle more dello svolgimento del richiesto interpello;

rilevato che le tabelle allegate alla **Risoluzione n. 4 del 06/12/2022** prevedono che alla **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria**, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi sono previste n. 4 sezioni. con n. 1 PC, n. 3 PS, n. 4 VPS e n. 16 GT;

considerato quanto segnalato dal Presidente e le effettive vacanze nella **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente, con riferimento alla richiamata Risoluzione, per cui risulta ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di n. 1 GT;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

- di autorizzare in via eccezionale e limitatamente al tempo necessario per l'espletamento della presente procedura di interpello in sede nazionale, la proroga dell'applicazione del **GT Caridi Franco**;
- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, a far data dal 06/08/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;
- di invitare i candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a più bandi di interpello pubblicati in pari data sul sito del Consiglio, ad indicare in ognuna di esse l'ordine di preferenza delle Corti, avendo cura che sia sempre lo stesso; in mancanza di tale precisazione, si provvederà ad assegnare il candidato risultato vincitore in più procedure tenendo conto del rapporto tra le effettive esigenze delle Corti richiedenti e le domande pervenute, dando precedenza alla necessità di migliore copertura delle richieste di organico;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di **Corti di Giustizia Tributaria** di grado diverso da quello della **Corte di Giustizia Tributaria** di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di **Corte di Giustizia Tributaria** e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai colleghi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso potrà partecipare **unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado** di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta unicamente sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere** anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della **Corte di Giustizia Tributaria**.
- c) l'attestazione, *con riferimento agli ultimi 12 mesi*, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze**, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.

In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interPELLI interni negli ultimi sei mesi, secondo quanto riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.**
- 6) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia Tributaria, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.**
- 7) Gli interessati all'interpello, a pena di esclusione, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle **Corti di Giustizia Tributaria** provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a trasmettere ogni singola domanda a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:

INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria di

9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichì nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si comunichì ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado**.

LA PRESIDENTE

Firmatario1